



COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI
(Provincia di Ancona)

ATTO DI CONSIGLIO

Numero 24 Del 30-03-2010

Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO- ALLEGATO "D ": PERTINENZE

L'anno duemiladieci il giorno trenta del mese di marzo alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta Pubblica, i seguenti Consiglieri:

CARBINI GIANCARLO	P	MANCINELLI ANTONELLA	P
MANCINI FABRIZIO	P	GRAMACCIONI LUCA	P
GRIZI SANDRO	P	TOGNI NADEGE	P
DOMIZIOLI UMBERTO	P	BERTINI PIERLUIGI	P
BADIALI SILVIA	P	PIERUCCI LIANA	P
PERTICAROLI FRANCESCO	A	MANCINI CLAUDIA	P
LUCIDI STEFANIA	P	FABBRI PAOLO	P
PIERGIGLI FABIANA	P	GAMBINI - ROSSANO MARCO	P
GRIZI MARCO	P		

presenti n. 16 e assenti n. 1

Il Consigliere Straniero Aggiunto	SKENDERASI GJERGJI	P
--	---------------------------	----------

Assiste il Dott. ALBANO LUIGI , Segretario.

Assume la Presidenza il PRESIDENTE, CARBINI GIANCARLO .

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

GRAMACCIONI LUCA

TOGNI NADEGE

FABBRI PAOLO

UFFICIO PROPONENTE
TECNICO-LAV.PUBB.

ESECUTIVITA'
23-04-2010

Entra il Consigliere Gambini-Rossano sono presenti n. 16 Consiglieri.

L'Assessore Mancini illustra le nuove disposizioni regolamentari.

Il Sindaco informa il Consiglio di aver inviato la bozza del Regolamento ai Comuni aderenti all'Unione al fine di poter valutare soluzioni regolamentari congiunte che possano anche facilitare i controlli della Polizia Municipale; ad oggi hanno comunicato la disponibilità ad un esame congiunto del Regolamento i Sindaci di Castelplanio e Monte Roberto.

Il Sindaco precisa che qualora d'intesa con le altre Amministrazioni si rendessero necessarie modifiche o integrazioni al Regolamento si provvederà a sottoporre le stesse all'esame del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE il Regolamento Edilizio Comunale vigente è stato approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 09/03/2005 e successivamente modificato ed integrato con atti consiliari successivi, tutti esecutivi a norma di legge, nn.69/2005- 43/2006-47/2007-48/2007-87/2009;

CHE l'installazione di piccoli manufatti a servizio di edifici, giardini o orti, è una esigenza sempre più diffusa presso la cittadinanza e non è sempre chiaro se questi debbano o meno essere considerati delle vere e proprie costruzioni;

CHE è volontà dell'Amministrazione Comunale normare gli interventi delle opere di carattere accessorio- pertinenze edilizie, definendone la tipologia di manufatto edilizio, la consistenza qualitativa e dimensionale e strutturale, nonché la procedura di presentazione della pratica in modo da avere una maggiore trasparenza e coerenza nella gestione delle pratiche edilizie;

CHE allo scopo è necessario modificare l'art. 4 al Titolo I del Regolamento Edilizio Comunale vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 09/03/2005, e successivamente modificato ed integrato con atti consiliari e di integrare tale articolo con un nuovo allegato al R.E.C. definito come *allegato D*;

VISTI gli elaborati predisposti in tal senso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Servizio Urbanistica che ne costituiscono parte integrante e sostanziale composti da: stralcio articolo vigente e modificato ed Allegato D;

VISTO il Testo unico per l'edilizia DPR 06/06/2001 n. 380 e s.m.i. ed in particolare l'art. 3 punto e. 6;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 05/08/1992 e ss. mm. ed ii. ed in particolare l'articolo 26 comma 12 per cui non è necessario sottoporre la proposta di modifica all'approvazione dell'amministrazione provinciale in quanto la stessa non interessa norme difformi dai parametri urbanistico-edilizi dello strumento urbanistico generale e l'art. 13 del regolamento edilizio comunale che resta invariato;

PRESO ATTO dell'avvenuto esame dell'allegato D dalla Commissione Territorio Ambiente in data 10/03/2010;

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

- F.to FREZZA Arch. NICLA PAOLA.....
- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
- F.to BOMPRESZI Dott. CRISTIANO.....

Con voti favorevoli n. 16;

Espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare le modifiche all'art. 4 del Titolo I del Regolamento Edilizio Comunale, integrandolo con il nuovo Allegato D come da elaborati predisposti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Arch.Nicla Poala Frezza , che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - articolo vigente e modificato;
 - Allegato D;
- 3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 con separata unanime palese votazione, appositamente resa dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Art. 4 –VIGENTE

ALTRI INTERVENTI ED OPERE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE GRATUITA

1. Sono soggette ad autorizzazione gratuita, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito (con modificazioni) nella legge 25 marzo 1982, n. 94, purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, e non sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito (con modificazioni) nella legge 8 agosto 1985, n. 431:

- a) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera m);
- b) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci a cielo aperto;
- c) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardano le coltivazioni di cave e torbiere. Le cave sono soggette alla disciplina della L.R. 22 maggio 1980, n. 37.

2. La realizzazione di parcheggi di cui all'articolo 9 della legge 22 marzo 1989, n. 122 è soggetta ad autorizzazione gratuita con le modalità stabilite dallo stesso articolo.

3. Sono soggetti ad autorizzazione gratuita, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 308, gli interventi su edifici esistenti riguardanti nuovi impianti, lavori, opere, installazioni, relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell'energia.

4. Sono inoltre soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 2, ottavo comma, del D.L. 30 dicembre 1981, n. 801, convertito (con modificazioni) nella legge 5 marzo 1982, n. 62, le opere ed interventi di natura edilizia e urbanistica relativi allo smaltimento di liquami e fanghi nelle zone a ciò destinate, con riduzione a sessanta giorni del termine stabilito dall'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

5. Sono altresì soggette ad autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457 le opere edilizie previste dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 qualora consistenti in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

6. Per gli interventi di cui al precedente comma 1, l'istanza al sindaco per l'autorizzazione ad eseguire i lavori si intende accolta, qualora il sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori, dando comunicazione al sindaco del loro inizio a mezzo lettera raccomandata.

7. Sono infine soggetti ad autorizzazione gratuita i seguenti interventi:

- a) perforazione di pozzi ed opere annesse per la estrazione idrica e mineraria;
- b) apposizione di tende aggettanti su spazio pubblico, collocazioni di insegne, bacheche, mostre, vetrine, tabelle o cartelli, cartelloni e altri oggetti a scopo di pubblicità;
- c) apertura o modificazione di accessi sulle fronti stradali o su aree pubbliche, purché non comportino alterazioni sul corpo del fabbricato;
- d) qualsiasi opera a carattere non permanente, ma occasionale o stagionale, quali chioschi, cabine e simili, copertura di impianti sportivi, ricreativi o di ristori;
- e) modifica della destinazione d'uso nei limiti di cui all'articolo 6 della L.R. 18 giugno 1986, n. 14;
- f) distributori di carburanti con annessi accessori, purché non comportino la realizzazione di manufatti diversi da quelli della distribuzione carburanti, quali officine, depositi, punti vendita, bar ristoro e simili;
- h) muri di sostegno e rilevati in genere, non facenti parte di nuove opere stradali;
- i) laghi artificiali ad uso irriguo, industriale, ecc.

8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei provvedimenti abilitativi richiesti da norme statali, regionali o comunali.

PROPOSTA DI ARTICOLO MODIFICATO

Art. 4

ALTRI INTERVENTI ED OPERE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE GRATUITA

1. Sono soggette ad autorizzazione gratuita, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito (con modificazioni) nella legge 25 marzo 1982, n. 94, purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, e non sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito (con modificazioni) nella legge 8 agosto 1985, n.

431:

- a) le opere costituenti pertinenze **(così come definite e regolamentate dall'ALLEGATO "D")**, od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera m);
- b) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o esposizioni di merci a cielo aperto;
- c) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardano le coltivazioni di cave e torbiere. Le cave sono soggette alla disciplina della L.R. 22 maggio 1980, n. 37.
2. La realizzazione di parcheggi di cui all'articolo 9 della legge 22 marzo 1989, n. 122 è soggetta ad autorizzazione gratuita con le modalità stabilite dallo stesso articolo.
3. Sono soggetti ad autorizzazione gratuita, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 308, gli interventi su edifici esistenti riguardanti nuovi impianti, lavori, opere, installazioni, relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell'energia.
4. Sono inoltre soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 2, ottavo comma, del D.L. 30 dicembre 1981, n. 801, convertito (con modificazioni) nella legge 5 marzo 1982, n. 62, le opere ed interventi di natura edilizia e urbanistica relativi allo smaltimento di liquami e fanghi nelle zone a ciò destinate, con riduzione a sessanta giorni del termine stabilito dall'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
5. Sono altresì soggette ad autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457 le opere edilizie previste dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 qualora consistenti in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.
6. Per gli interventi di cui al precedente comma 1, l'istanza al sindaco per l'autorizzazione ad eseguire i lavori si intende accolta, qualora il sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori, dando comunicazione al sindaco del loro inizio a mezzo lettera raccomandata.
7. Sono infine soggetti ad autorizzazione gratuita i seguenti interventi:
 - a) perforazione di pozzi ed opere annesse per la estrazione idrica e mineraria;
 - b) apposizione di tende aggettanti su spazio pubblico, collocazioni di insegne, bacheche, mostre, vetrine, tabelle o cartelli, cartelloni e altri oggetti a scopo di pubblicità;
 - c) apertura o modificazione di accessi sulle fronti stradali o su aree pubbliche, purché non comportino alterazioni sul corpo del fabbricato;
 - d) qualsiasi opera a carattere non permanente, ma occasionale o stagionale, quali chioschi, cabine e simili, copertura di impianti sportivi, ricreativi o di ristori;
 - e) modifica della destinazione d'uso nei limiti di cui all'articolo 6 della L.R. 18 giugno 1986, n. 14;
 - f) distributori di carburanti con annessi accessori, purché non comportino la realizzazione di manufatti diversi da quelli della distribuzione carburanti, quali officine, depositi, punti vendita, bar ristoro e simili;
 - h) muri di sostegno e rilevati in genere, non facenti parte di nuove opere stradali;
 - i) laghi artificiali ad uso irriguo, industriale, ecc.
8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei provvedimenti abilitativi richiesti da norme statali, regionali o comunali.



COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI
(Provincia di Ancona)

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
CARBINI GIANCARLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ALBANO LUIGI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/2000 a partire dal
12-04-2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ALBANO LUIGI

Lì, 12-04-2010

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 267/2000 in data **23-04-2010**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ALBANO LUIGI